



COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47

Data 18/09/2019

OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN RECEPIMENTO DELLA DELIBERA ASSEMBLEA LEGISLATIVA n.186/2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di Settembre alle ore 18.30 nell'apposita sala delle adunanze del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione.

Alla seduta risultano presenti:

1. BACCINI	Marco (Sindaco)	presente
2. LAZZARI	Enrica	presente
3. SPIGHI	Enrico	presente
4. GOBBI	Raffaella	assente
5. BARDI	Cristian	presente
6. FABBRI	Enzo	presente
7. RICCI	Francesco	presente
8. FABBRI	Paola	presente
9. CAMILLINI	Paolo	presente
10. SPIGNOLI	Lorenzo	presente
11. MONTALTI	Enzo	presente
12. RUGGERI	Alessia	assente
13. BUONGUERRIERI	Alice	presente

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Assume la Presidenza il sig. **Marco BACCINI – Sindaco**

Partecipa il vice Segretario dr. **Paolo Di Maggio**

E' presente l'Assessore esterno sig.ra Claudia Mazzoli

Constatato il numero legale, con l'assistenza degli scrutatori sigg.:

Buonguerrieri Alice – Fabbri Enzo – Spignoli Lorenzo

In prosecuzione della seduta, in adunanza pubblica, il Presidente invita alla trattazione del presente argomento all'ordine del giorno.

..... omississ

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata “DAL n.186/2018”), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”) e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”);

VISTE:

- la Delibera di Giunta Regionale 29 aprile 2019 n. 624 ad oggetto “atto di coordinamento tecnico in merito allo schema di delibera comunale di recepimento della DAL n.186/2018”;
- la Delibera di Giunta Regionale 2 settembre 2019 n. 1433 ad oggetto “correzione di errori materiali e miglioramenti testuali della DAL n.186/2018”;

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell’applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell’Area dell’insediamento all’aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all’aperto, qualora l’area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall’art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all’interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell’Allegato A della DAL n.186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;

- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc...);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

CONSIDERATO, altresì, che la Giunta Comunale ha fatto preliminarmente propri i contenuti in merito al Nuovo Contributo di Costruzione in recepimento della DAL n.186/2018, con delibera di approvazione G.C. n. 108 del 13/09/2019, decidendo di proporli integralmente a codesto Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 624 del 29/04/2019 recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione";

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018, relativo all'eventuale scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore per i Comuni diversi dai capoluoghi, si ritiene di confermare le determinazioni della DAL n.186/2018, che ha attribuito al **Comune di Bagno di Romagna la 3^a Classe**;
- in merito al **punto 1.2.11.**, relativo alla possibilità di **variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018, si ritiene di **ridurre del 15% i valori unitari di U1 e U2**, per contenere l'incremento della quota degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria determinata ai sensi della DAL 186/2018, rispetto ai valori previgenti e, conseguentemente, si ricalcolano i valori della Tabella Parametrica di U1 e U2 riportandola in fondo e nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2,

Tabella B – Valori Unitari U1 e U2 modificati

Funzioni	U1 (€/mq)	U2 (€/mq)	U1+U2 (€/mq)
Funzione residenziale	43,35	56,1	99,45
Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona)	43,35	56,1	99,45
Funzione turistico-ricettiva	43,35	56,1	99,45
Funzione direzionale	43,35	56,1	99,45
Funzione produttiva	12,24	3,57	15,81
Funzione commerciale all'ingrosso	12,24	3,57	15,81
Funzione rurale	12,24	3,57	15,81

• in merito al **punto 1.3.1.**, relativo alla possibilità di ridurre il **parametro “Area dell’insediamento all’aperto”** (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all’aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico, si ritiene di ridurre del 30% il parametro della AI per le ragioni di seguito indicate: incentivare le attività sportive e ricreative del territorio Comunale;

• in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.**, relativi alla possibilità, **all’interno del territorio urbanizzato, esclusi i centri storici, di ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso, si ritiene di stabilire ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, come indicato in tabella:

Descrizione intervento	% di riduzione				
	U1	U2	D	S	QCC
Ristrutturazione urbanistica	15	15	15	15	15
Ristrutturazione edilizia e qualificazione edilizia sull’esistente	15	15	15	15	15
Addensamento o sostituzione urbana (quindi anche nuova costruzione se collegata a processi di riqualificazione e trasformazione della città) ex art. 7, comma 4, lettc) L.R. 24/2018	15	15	15	15	15
Recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione (quindi anche mutamento della destinazione d’uso con aumento di carico urbanistico) ex L. 164/2014 Sblocca Italia	15	15	15	15	15

• in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.**, relativi alla possibilità, **all'interno del territorio urbanizzato, limitatamente ai Centri Storici, di ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso, si ritiene di stabilire ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, come indicato in tabella:

Descrizione intervento	% di riduzione				
	U1	U2	D	S	QCC
Ristrutturazione urbanistica	25	25	0	0	15
Ristrutturazione edilizia e qualificazione edilizia sull'esistente	25	25	0	0	15
Addensamento o sostituzione urbana <i>(quindi anche nuova costruzione se collegata a processi di riqualificazione e trasformazione della città) ex art. 7, comma 4, lettc) L.R. 24/2018</i>	25	25	0	0	15
Recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione <i>(quindi anche mutamento della destinazione d'uso con aumento di carico urbanistico) ex L. 164/2014 Sblocca Italia</i>	25	25	0	0	15

per le ragioni di seguito indicate: coerentemente agli orientamenti che la Regione Emilia-Romagna ha assunto con la nuova legge urbanistica (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio"), per promuovere gli interventi di riuso e rigenerazione del tessuto edilizio esistente, in armonia con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile e per favorire la ripresa economica nel settore edilizio;

• in merito al **punto 1.4.2.**, relativo alla possibilità di ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni del territorio comunale, si ritiene di stabilire le percentuali di **riduzione dei valori unitari U1 e/o U2** riportati nella seguente tabella:

Nome Frazione	% di riduzione	
	U1	U2
Acquapartita, Valgianna, Selvapiana, Castello di Selvapiana, Gualchiere, Trino, Valcava, Ca' di Foietta, Villaggio Gamberini, Villaggio Ravenna Montana, Castellina, Montegranelli, Larciano, Ridracoli La Valle, Ortali, Poggio alla Lastra, Casellina, Ospedaletto	10	10

quale segno per incentivare gli interventi nelle frazioni diffuse del territorio comunale, allo scopo di favorire il presidio umano delle zone montane;

• in merito al **punto 1.4.3.**, relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socio-assistenziali, sanitarie ed educative**, si ritiene di stabilire la seguente percentuale di ulteriore **riduzione del valore unitario U2: 10%**, per agevolare

funzioni che si fanno carico di problematiche sociali e promuovere interventi con finalità sociale e di interesse pubblico;

- in merito al **punto 1.4.4.**, relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.L. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt. 32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU, si ritiene di stabilire le seguenti **riduzioni dei valori unitari U1 e U2: 20%**, per favorire l'accesso a fasce della popolazione meno abbienti e l'insediamento di giovani coppie;
- in merito al **punto 1.4.5.**, relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti", si ritiene di non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.6.**, relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**, si ritiene di non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.7.**, relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive, si ritiene di stabilire la seguente riduzione del valore unitario **U2: 30%**, perché si intende riconoscere alle attività produttive la necessità di dotarsi di spazi coperti funzionali, pertanto per promuovere lo sviluppo e la crescita delle attività produttive esistenti;
- in merito al **punto 1.4.8.**, relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali, si ritiene di stabilire le seguenti **riduzioni di U1 e U2**, definendo i rispettivi criteri e soglie per modulare l'applicazione di tali riduzioni:

Standard di qualità, criteri e soglie per l'applicazione delle riduzioni	% di riduzione	
	N.B. non si applica per interventi obbligatori per Legge.	
	U1	U2
Superamento barriere architettoniche: accessibilità	5	5
Edificio NZEB – Nearly Zero Energy Building (Direttiva 31/2010/UE e D.M. 26/06/2015) Certificato Energetico Casaclima : Gold e Classe A e/o equipollente	10	10
Certificato Energetico Casaclima : Classe D, solo per edifici con valore storico testimoniale	5	5
Raggiungimento Categoria Sismica: Classe di rischio A+ - D.M. 58/2018	15	15
Miglioramento sismico di almeno due	5	5

per le ragioni di seguito indicate: premiare l'assunzione di misure che fanno espresso riferimento a normative ed al contesto, per il raggiungimento di prestazioni a beneficio della collettività e dell'ambiente;

- in merito al **punto 1.6.3.**, relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze, si ritiene di confermare la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018, da assegnare secondo quanto stabilito dall'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

- in merito al **punto 3.7.**, relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018, si ritiene di non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018; inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di non introdurre ulteriori coefficienti;

- in merito al **punto 3.8.**, relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale, si ritiene di apportare variazioni percentuali di riduzione dei valori unitari Td e/o Ts secondo la seguente tabella:

Nome Frazione	% di riduzione	
	Td	Ts
Acquapartita, Valgianna, Selvapiana, Castello di Selvapiana, Gualchiere, Trino, Valcava, Ca' di Foietta, Selvapiana, Villaggio Gamberini, Villaggio Ravenna Montana, Castellina, Montegranelli, Larciano, Ridracoli La Valle, Ortali, Poggio alla Lastra, Casellina, Ospedaletto	10	10

per promuovere la permanenza delle attività produttive e gli interventi nelle frazioni diffuse del territorio comunale, allo scopo di favorire il presidio umano delle zone montane;

- in merito al **punto 4.2.**, relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato se finalizzati alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale, si ritiene di prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale per la seguente ragione: per compensare gli eventuali impatti dell'intervento sull'ambiente, sulle infrastrutture e sul tessuto commerciale esistente;

- in merito al **punto 5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere:

- si definisce il seguente **costo medio della camera: € 56,00** calcolato facendo riferimento alla media dei prezzi tra le camere singole e doppie degli alberghi da tre stelle, in base a quanto emerge dal sito bagnodiromagnaturismo.it, rimodulato in accoglimento delle osservazioni formulate dalle Associazioni di categoria in riferimento ai valori di mercato;

- si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;

• in merito al **punto 5.2.1.**, relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di **ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC** secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, **nel caso in cui il valore "A" medio del Comune superi i 1.050,00 euro** (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999), si ritiene di non applicare alcuna riduzione;

• In merito al **punto 5.5.2.**, relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%, si ritiene di fissare le seguenti percentuali:

- 5% turistico – ricettiva
- 7% commerciale;
- 6% pubblici esercizi (bar, ristoranti ecc)
- 7% funzione direzionale o fornitrice di servizi di carattere non artigianale

Per le ragioni di seguito indicate : garantire continuità con le modalità vigenti di applicazione del contributo.

• in merito al **punto 6.1.6.**, relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo, si ritiene di stabilire che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, sia attuata mediante la presentazione del "*Conto finale dei lavori*" (rif. art. 14 comma 1 lettera e) D.M. 49/2018) sottoscritto in originale dal Direttore dei Lavori e dalla/e Ditta/e esecutrice/i, in quanto trattasi di atto contabile esaustivo emesso dal direttore dei lavori a seguito dell'ultimazione dei lavori che certifica in maniera esatta i lavori eseguiti e il corrispettivo dell'appaltatore;

• in merito ai **punti 6.2.1. e 6.2.2.**, relativi alle **modalità di versamento della quota del contributo di costruzione**, si ritiene di ammettere la corresponsione di una quota pari al **50%** del contributo di costruzione dovuto in corso d'opera, con le seguenti precisazioni:

- a garanzia del pagamento dilazionato del contributo di costruzione dovrà essere prodotto deposito cauzionale o fideiussione bancaria/assicurativa;

- stabilire, altresì, che il debito residuo può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:

- il 25% entro un anno dall'inizio lavori;
- il 25% entro tre anni dalla validità del titolo e comunque entro la fine lavori;

per agevolare la fattibilità economico-finanziaria degli interventi edilizi;

PRESO ATTO che l'Assemblea Legislativa Regionale in merito al **Contributo di Costruzione per gli interventi nell'edificato sparso o discontinuo e nelle relative aree di pertinenza e di completamento - punto 7.** -, ha stabilito che tutte le modalità di calcolo del contributo di costruzione previste dalla presente deliberazione per gli interventi all'interno del territorio urbanizzato si applicano anche agli interventi considerati ammissibili dal PUG nell'edificato sparso o discontinuo e nelle relative aree di pertinenza e di completamento, ai sensi dell'art. 36, comma 4 della L.R. 24/2017.

DATO ATTO che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;
- si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'**Allegato 2** parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia delle proprie deliberazioni di Consiglio Comunale in materia di contributo di costruzione n. 15 del 11/03/1999, avente ad oggetto "Oneri di urbanizzazione (artt. 5 e 10 L. 10/1977) – Aggiornamento delle modalità di applicazione", n. 105 del 21/12/1999 avente per oggetto "Determinazione del Costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione - Provvedimenti", di Giunta Comunale n. 256 del 21/12/2001 avente per oggetto "Adeguamento tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione all'euro e parziale rettifica", e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali. Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

RITENUTO, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PSC vigente;

RITENUTO infine di rivalutare la tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali avendo eseguito un'indagine di mercato documentata agli atti del Settore ed in attuazione di quanto previsto al punto 6.5. della DAL n.186/2018, attraverso la predisposizione dell'**Allegato 4**, parte integrante della presente delibera consiliare;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"; Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326";
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

DATO ATTO che è stata attivata una forma partecipativa con i tecnici professionisti privati operanti sul territorio comunale e le associazioni di categoria concluse negli incontri svolti il 10/09/2019 presso la sede attuale del Comune;

ACQUISITA l'espressione della Commissione Consiliare n.2 nelle sedute del 29/08/2019 e 12/09/2019;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio, allegato alla presente proposta di provvedimento e reso ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti che è depositato agli atti presso il Settore Finanza e Contabilità;

VISTO, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore Finanza e contabilità, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione favorevole espressa all'unanimità e per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) DI RECEPIRE la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:

a) nell'allegato **Allegato 1**, recante **“Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione”** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) nell'allegato **Allegato 2**, recante **“Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento”**, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI STABILIRE che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia delle proprie deliberazioni:

- di Consiglio Comunale in materia di contributo di costruzione n. 15 del 11/03/1999, avente ad oggetto “Oneri di urbanizzazione (artt. 5 e 10 L. 10/1977) – Aggiornamento delle modalità di applicazione” e n. 105 del 21/12/1999 avente per oggetto “Determinazione del Costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione - Provvedimenti”,

- di Giunta Comunale n. 256 del 21/12/2001 avente per oggetto “Adeguamento tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione all'euro e parziale rettifica”,
e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali.

3) DI APPROVARE, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, recante la **“Ricognizione delle principali previsioni, atti e norme comunali che risultano abrogati a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione”**;

4) DI ASSUMERE ai fini dell'applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.) definito dal PSC vigente;

5) DI APPROVARE la **“Tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali”**, adeguata ai criteri generali fissati al punto 6.5. della DAL n. 186/2018, di cui all'**Allegato 4**, parte integrante della presente delibera consiliare;

6) di precisare che ogni citazione al PUG è da intendersi quale rimando alla strumentazione urbanistica comunale vigente (PSC, RUE, POC), fino all'approvazione del PUG secondo la L.R. 24/2017;

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

8) DI STABILIRE che saranno costantemente monitorati gli effetti delle decisioni del presente provvedimento sul Bilancio comunale e, di conseguenza, l'atto potrà essere oggetto di successiva revisione;

9) DI PUBBLICARE integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni");

10) DI TRASMETTERE copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;

11) DI DARE ATTO che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 9.

Di seguito, attesa l'urgenza di provvedere in merito al fine di permettere la procedura di pubblicazione nel BURERT E.R. entro i termini indicati dalla Regione, necessaria per la validità del recepimento della nuova disciplina, con separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, il Consiglio Comunale DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.


Parere ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN
RECEPIMENTO DELLA DAL n.186/2018.**

RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO E ASSETTO DEL TERRITORIO: Arch. Roberta Biondi
In ordine alla regolarità tecnica: "Parere favorevole".
Data, 12/09/2019

firma


Arch. Roberta Biondi



RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZA E CONTABILITA' F.F.: Dott. Gabriele Giacomini
In ordine alla regolarità contabile: "Parere favorevole".
Data, 18/09/2019

firma

Dott. Gabriele Giacomini



Parere inserito nella delibera di C. C. n. 47 del 18/09/2019

Letto , approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE
(avv. Marco Baccini)



IL VICE SEGRETARIO
(Dr. Paolo Di Maggio)

Certifico che la presente delibera è stata affissa oggi all'Albo Pretorio ove resterà per gg. 15 consecutivi.

S. Piero in Bagno, 19/09/2019



IL VICE SEGRETARIO.
(Dr. Paolo Di Maggio)

Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 19/09/2019 al 4/10/2019 e nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

S. Piero in Bagno, li

IL VICE SEGRETARIO
(Dr. Paolo Di Maggio)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/10/2019 ai sensi dell'art. 134 -III comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

S. Piero in Bagno, li

IL VICE SEGRETARIO
(Dr. Paolo Di Maggio)